

Codice A1816B

D.D. 9 aprile 2020, n. 1005

R.D. 523/1904 - Polizia Idraulica 6426. Autorizzazione idraulica per lavori di sistemazione idraulica e realizzazione opere di difesa spondale nel fiume Tanaro e nel rio Piangranone nel comune di Garessio (CN). Richiedente: Città di Garessio.



ATTO N. DD-A18 1005

DEL 09/04/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. 523/1904 - Polizia Idraulica 6426. Autorizzazione idraulica per lavori di sistemazione idraulica e realizzazione opere di difesa spondale nel fiume Tanaro e nel rio Piangranone nel comune di Garessio (CN). Richiedente: Città di Garessio.

In data 28/11/2019, la Città di Garessio, con sede in Garessio, Piazza Carrara 137, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per lavori di sistemazione idraulica e realizzazione di difese spondali nel fiume Tanaro e nel rio Piangranone nel comune di Garessio (CN), nelle località Via Garibaldi e Piangranone.

Il Comune di Garessio, con Verbal di Deliberazione della Giunta n. 80 e 81 del 04/06/2019, ha approvato il progetto definitivo – esecutivo degli interventi in oggetto.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dal geom. Gianluca Salvatico e dal dott. for. Alessio Degioannini in base ai quali è prevista la realizzazione dei seguenti lavori nel fiume Tanaro e nel rio Piangranone da autorizzarsi ai sensi del Regio Decreto n. 523 del 25.07.1904:

intervento 1 – lungo Via Garibaldi

- a monte del ponte Generale Paolini, ricalibratura dell'alveo mediante movimentazione del materiale litoide (volumetria pari a 1.000 mc circa) come indicato negli allegati 5/1 e 5/2 di progetto, senza asportazione dall'alveo
- smantellamento della rampa provvisoria di accesso all'alveo con ricollocazione del materiale litoide ad imbottimento della sponda sinistra in erosione
- eliminazione della vegetazione divelta presente in alveo e delle piante deperienti e inclinate presenti all'interno delle sponde demaniali

intervento 2 – in località Piangranone

- costruzione di difesa spondale mediante scogliera in massi di cava per una lunghezza di m 83,35

- costruzione di tre soglie a raso di dimensioni 28,00 x 4,00 nel fiume Tanaro e una nel rio Piangranone di dimensione 6,00 x 4,00 in corrispondenza della confluenza nel fiume Tanaro
- ricalibratura dell'alveo mediante movimentazione di circa 8.000 mc di materiale litoide, senza asportazione dall'alveo, come indicato nell'allegato 6 di progetto
- eliminazione della vegetazione divelta presente in alveo e delle piante deperienti e inclinate presenti all'interno delle sponde demaniali

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione degli interventi in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del fiume Tanaro e del rio Piangranone.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- D.P.R. n. 8/1972 art. 2 ;
- D.P.R. 616/77 art. 89 ;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- L.R. n. 40/98 e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 112/1998 artt. 86 e 89 ;
- L.R. 44/2000 art. 59;
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- D.P.G.R. n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i;
- L.R. 23/2008 art. 17;
- L.R. n. 4 del 10/02/2009;
- D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. artt. 37 e 37/bis;
- D.G.C. di Garesio n. 80 e 81 del 04/06/2019;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Città di Garesio, ad eseguire i lavori di sistemazione idraulica e realizzazione opere di difesa spondale nel fiume Tanaro e nel rio Piangranone, nelle località Via

Garibaldi e Piangranone in comune di Garessio (CN), secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati nel rispetto delle prescrizioni sotto riportate:

- i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- le sponde e le opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- la difesa spondale dovrà essere realizzata ad una quota non superiore al piano di campagna nonché a quella della sponda opposta;
- non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
- il materiale litoide movimentato potrà essere utilizzato esclusivamente in alveo ad imbottimento delle sponde e/o tergo delle difese spondali in progetto;
- le difese spondali dovranno essere realizzate interamente all'interno delle sponde evitando ogni restringimento della sezione d'alveo;
- gli interventi di manutenzione idraulica con il taglio della vegetazione dovranno essere eseguiti in osservanza ai dettati della normativa regionale forestale vigente ed esclusivamente nei tratti individuati negli elaborati progettuali allegati all'istanza; l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso e dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua e comunque ad una distanza maggiore di m 4,00 dal ciglio superiore di sponda;
- durante gli interventi di rimozione della vegetazione deve comunque essere rispettato quanto disposto dall'art. 96, primo comma, lett. c) del R.D. n. 523/1904 (Testo unico sulle opere idrauliche) che vieta la rimozione delle ceppaie che sostengono le sponde;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno), con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
- il committente dei lavori dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni dei corsi d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico dei corsi d'acqua interessati;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
- il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i. della Regione

Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione Provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe